

Lotta all'evasione - La pianificazione fiscale aggressiva ha le ore contate. Le strategie delle Entrate per contrastare il tax planning dannoso

Cavallaro da pag. 6

Le strategie dell'Agenzia delle entrate per il 2014 per contrastare il tax planning dannoso

La pianificazione fiscale aggressiva ha le ore contate

La tesi della Ue

Elementi sintomatici di una costruzione artificiosa secondo l'Unione europea

A.	la costruzione o la serie di costruzioni è posta in essere in un modo che non sarebbe normalmente impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento ragionevole in ambito commerciale
B.	la costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno l'effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente
C.	le operazioni concluse sono di natura circolare
D.	la costruzione o la serie di costruzioni comporta un significativo vantaggio fiscale, di cui tuttavia non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente o nei suoi flussi di cassa
E.	le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto all'importo dei previsti vantaggi fiscali
F.	la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione non è coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme

Pagine a cura
DI **VINCENZO JOSÈ**
CAVALLARO

La priorità per l'Agenzia delle entrate è contrastare le frodi fiscali internazionali e le operazioni di pianificazione fiscale aggressiva. Ossia quegli schemi e quelle operazioni che, attraverso lo sfruttamento delle asimmetrie presenti negli ordinamenti tributari dei diversi Stati, sono finalizzate a sottrarre reddito imponibile ai paesi ad alta fiscalità, tra cui l'Italia, per spostarlo verso paesi a fiscalità più dolce. È quanto si legge, nero su bianco, nella circolare a firma del direttore dell'Agenzia delle entrate, **Rossella Orlandi**, del 6 agosto 2014, sugli indirizzi per l'attività ispettiva e di verifica 2014. Una definizione di pianificazione fiscale aggressiva è stata elaborata sia in sede Ocse sia da parte della Commissione europea: partendo dall'assunto che scelte di natura meramente organizzativa e operazioni

finalizzate a perseguire il miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa sono tasselli di quelle libertà economiche fondamentali che non possono essere messe in discussione, è aggressiva una operazione di pianificazione fiscale in cui la giustificazione di un determinato comportamento risiede in via prevalente, non nell'esistenza di una valida ragione economica, ma nell'esigenza di ottenere un vantaggio fiscale, altrimenti non spettante. In sostanza l'assenza di ragioni extrafiscali prevalenti determina la riconducibilità di uno schema o di una o più operazioni al concetto di pianificazione fiscale aggressiva, soprattutto al ricorrere dei seguenti elementi sintomatici: 1) l'operazione è finalizzata a perseguire la doppia non imposizione economica di un determinato reddito sia nel paese della fonte che nel paese di residenza del percettore; 2) la finalità principale di un determinato com-

portamento è ottenere una doppia detrazione (la stessa perdita è detratta sia nello Stato della fonte del reddito che nello Stato di residenza del percettore); 3) gli affari vengono organizzati in modo da determinare una erosione della base imponibile negli Stati dove le operazioni commerciali vengono effettuate a vantaggio di Stati a bassa fiscalità. Si pensi al caso della localizzazione di una società holding in un paese al solo fine di fruire dei benefici delle convenzioni o degli altri strumenti finalizzati a evitare la doppia imposizione economica come la direttiva madre-



figlia o la direttiva interessi e royalties tra consociate: in una tale ipotesi, nel paese della fonte, il reddito realizzato dalla holding estera non viene tassato per le limitazioni alla sovranità impositiva discendenti dagli strumenti convenzionali in uso. Per le partecipazioni localizzate in Italia detenute dalla holding estera, i dividendi distribuiti alla società estera, i gains realizzati dalla cessione delle relative azioni/quote da parte della società estera, gli interessi e le royalties dedotte dalla base imponibile della società italiana, non sono assoggettati a tassazione in Italia, neanche tramite l'applicazione di ritenute alla fonte, al ricorrere dei requisiti che legittimano l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dall'Italia nonché le Direttive comunitarie sopra richiamate. Nel paese dove la società holding è stata localizzata, il reddito non viene tassato per l'esistenza di specifici regimi di esenzione applicabili a determinate componenti reddituali come appunto plusvalenze, dividendi e royalties e interessi. Questo è un tipico caso di doppia non imposizione realizzata sfruttando i meccanismi che tendono a evitare la doppia imposizione. O ancora, si pensi all'organizzazione di un sistema di vendite online da parte di una multinazionale che localizza i magazzini di approvvigionamento e consegna della merce nel paese in cui partono gli ordini di

acquisto, ma che localizza il centro di raccolta ordini e i software per la gestione di tali ordini all'estero. In una tale ipotesi, tralasciando gli aspetti Iva, per la quale la spedizione e la consegna del bene radicano il presupposto territoriale, ai fini reddituali nessun reddito viene tassato nel paese dove le operazioni commerciali vengono effettuate a vantaggio del paese dove è localizzata la società che gestisce gli ordini. Un altro esempio emblematico è rappresentato dalla organizzazione delle vendite di beni a clienti Italiani direttamente da una sede estera di un gruppo multinazionale, che si limita a localizzare in Italia delle società che si occupano di effettuare formalmente solo attività di marketing o attività di assistenza post vendita verso i clienti italiani, ma che, di fatto, gestiscono la relazione commerciale con i clienti italiani. Si tratta di fenomeni molto dannosi per il gettito erariale contro i quali l'Agenzia delle entrate, sulla base della circolare del 6 agosto scorso, metterà in campo tutti gli strumenti normativi esistenti: dalla contestazione della residenza in Italia di società estere, alla individuazione di stabili organizzazioni occulte dei soggetti esteri in Italia, passando per la ricostruzione ai fini reddituali delle operazioni intercompany secondo il valore normale, sulla base delle regole proprie del transfer pricing.

—© Riproduzione riservata—■